

**Le eredità della tragedia greca nel patrimonio culturale del giurista moderno  
(riflessioni a margine di M. Cartabia, L. Violante,  
“Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte”, il Mulino, 2018)\***

di **Luca Longhi** – Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Pegaso

**ABSTRACT:** This article analyses the origins of some legal institutions starting from two of the most important tragedies of Greek theatre. The following reflections derive from the reading of a recent volume on justice and myth written by Marta Cartabia and Luciano Violante.

**SOMMARIO:** 1. Edipo e Antigone: due archetipi giuridici. – 2. Il dovere e l'onore nell'*ethos* della tragedia e nel bagaglio culturale del giurista. – 3. Edipo e la solitudine del giudicare. – 4. Antigone e la continua rinnovabilità degli ordinamenti giuridici.

**1. *Edipo e Antigone: due archetipi giuridici***

Una delle letture più affascinanti suggerite dal panorama editoriale nell'ultimo periodo è certamente quella di “Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte”, di Marta Cartabia e Luciano Violante (il Mulino, 2018).

Il volume si propone testualmente di «indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre società», attraverso una rilettura ragionata di due delle principali tragedie di Sofocle, l'Edipo Re e l'Antigone.

È un lavoro agile e scorrevole, eppure denso di significati, vista l'estrema complessità della materia trattata e l'originalità del punto di vista adottato: gli archetipi dell'uomo espressi dalla tragedia greca osservati dalla prospettiva di due insigni giuristi del nostro tempo.

Si tratta di un'indagine meritoria, poiché offre all'operatore giuridico l'occasione di cercare dentro di sé le origini di concetti (doveri, libertà, giustizia, responsabilità, verità processuale,

---

\* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista.

certezza del diritto) con i quali possiede familiarità, ma che si è abituato il più delle volte a utilizzare nella pratica senza un'adeguata coscienza critica.

Sono tutti elementi fondativi della civiltà occidentale e in quest'epoca che convenzionalmente (ma non a torto) può essere definita di *crisi*<sup>1</sup> è sicuramente esercizio utile riscoprirne le radici con una maturità diversa rispetto agli anni della scuola – ove avvenne il primo incontro con la letteratura classica – e sulla base, soprattutto, dei successivi studi giuridici.

È una lettura avvincente e a tratti dolorosa, che mette a nudo alcuni dei problemi fondamentali del diritto e dell'essere umano, con una straordinaria intensità e senza possibilità di fuga, come nello spirito autentico della tragedia greca.

Desti certamente stupore constatare che di taluni *topoi* ricorrenti nell'esperienza giuridica (ad es., antinomie, legittimità costituzionale, bilanciamento di valori) si ravvisano, nei miti greci, precedenti in grado di esprimerne appieno tutta la potenza e la profondità di significato.

La riscoperta delle pagine di Sofocle meraviglierà il lettore per l'eternità dei temi che esse propongono, strettamente collegati alla natura intima dell'uomo e, anche per questo, sempre capaci di produrre nuovi spunti nell'attualità, come ben evidenziato dagli Autori<sup>2</sup>.

## ***2. Il dovere e l'onore nell'ethos della tragedia e nel bagaglio culturale del giurista***

I miti di Edipo e Antigone sono alla base della cultura occidentale e della nostra stessa civiltà giuridica, innanzitutto per il complesso rapporto tra individuo e comunità che essi definiscono.

Può essere ricercato in essi il fondamento della cultura umanistica e, in particolare, della centralità della persona – ancor prima della tradizione cristiana – con i suoi conflitti tra libertà e doveri<sup>3</sup>, tra legge degli dei (che può essere identificata con l'*oikos*) e leggi positive<sup>4</sup> (*nomoi*<sup>5</sup>).

L'esempio che deriva dalle figure di Edipo e Antigone (e dall'antagonista di quest'ultima, Creonte, che pure riceve una giusta rivalutazione in questo volume) è quello di un ritorno al dialogo tra diritto e morale, in un tempo fortemente caratterizzato da un'ipertrofia legislativa e, al tempo stesso, da una preoccupante deriva di relativismo (permissivismo<sup>6</sup>) etico.

L'estrema coerenza morale dei protagonisti, ciascuno nello specifico delle rispettive vicende e ragioni, induce a riflettere sull'opportunità di una valorizzazione dei doveri, versante sul quale il

<sup>1</sup> F. CARNELUTTI, *La morte del diritto*, in AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, 183, sottolineava la parentela, nell'origine greca, della parola con l'idea di *giudizio* (da κρίνω, giudicare), evidenziando, in tal modo, un che di risolutivo nella crisi («un nodo che si scioglie, un'illusione che svanisce, una verità che si conquista»).

<sup>2</sup> L. VIOLANTE, 93 ss.

<sup>3</sup> M. CARTABIA, L. VIOLANTE, 18.

<sup>4</sup> Cfr. L. VIOLANTE, 86. Sull'argomento si veda anche N. IRTI, *Nóμος e Lex (Stato di diritto come Stato della legge)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 589 ss.

<sup>5</sup> Il termine viene declinato al plurale a «indicare la pluralità delle sue espressioni nel tempo e nello spazio, cioè la sua relatività in rapporto al contesto». Così, M. CARTABIA, 134.

<sup>6</sup> M. CARTABIA, 26 parla di «permissivismo liberale».

dibattito giuridico e politico degli ultimi decenni non ha sempre rivelato adeguata sensibilità, sacrificandolo spesso a vantaggio della promozione esclusiva della cultura dei diritti.

In una prospettiva costituzionale, è l'art. 2 Cost. a offrire un punto di equilibrio ideale tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà, correlati alla necessaria dimensione dello stare insieme.

Ma vi è di più. È in primo luogo in quella sede che si può rinvenire la cifra primigenia dell'*ethos* dell'uomo, *rectius*, del rilievo costituzionale della sfera morale dell'individuo nelle relazioni con i suoi simili.

Un altro elemento centrale nella tragedia greca e tuttora munito di rilevanza giuridica, benché troppe volte sia rimasto relegato sullo sfondo del dibattito dottrinale, è quello dell'onore (cfr. art. 54 Cost.; ma anche, in senso civilistico, artt. 2577 e 2579 c.c., nonché artt. 7 e 10 c.c.), valore al quale Antigone consacra la propria personale battaglia.

In un'epoca nella quale la dimensione collettiva si è fatalmente attenuata sulla spinta di pulsioni egoistiche e si registra un costante appannamento dell'etica pubblica<sup>7</sup>, i paradigmi di abnegazione e dedizione totale alla causa comune, offerti – sia pure con sfumature ed attitudini diverse – dagli eroi osservati dagli Autori, costituiscono dei modelli virtuosi per l'uomo moderno, che una certa cultura dominante vorrebbe unicamente votato alla realizzazione (anzi, alla soddisfazione edonistica) di sé.

In Edipo il dovere si traduce nella fedeltà alla *repubblica*, in Creonte nell'osservanza delle relative leggi [cfr. art. 54 Cost.], mentre in Antigone è solidarietà (nel senso di *pietas*) e coerenza con il proprio *oikos*.

Da una parte, vi è il primato dello Stato (come protezione tribale dello Stato-comunità in Edipo; come tutela dell'ordinamento positivo in Creonte), dall'altra (in Antigone) vi è la devozione assoluta alla famiglia, nel senso primitivo di *società naturale*.

L'incondizionata adesione di questi alle rispettive *leggi* di riferimento, anche a prezzo di indicibili sofferenze ed espiazioni (autopunizione, suicidio, lutti), rivela dei campioni comportamentali poco compatibili forse con la gerarchia dei valori prevalenti all'interno della società contemporanea (nella quale, ad esempio, l'*onore* si è andato progressivamente ammantando di coloriture negative), eppure, proprio per questo motivo, affascinanti e meritevoli di una riscoperta.

### **3. Edipo e la solitudine del giudicare**

Il mito di Edipo si rivela paradigmatico soprattutto in relazione all'esercizio della funzione giurisdizionale e, segnatamente, della potestà punitiva da parte del sovrano di Tebe.

---

<sup>7</sup> Così, L. VIOLANTE, 157.

Non è un caso che la giurisdizione si riconnetta, in misura ancora maggiore rispetto alle altre manifestazioni dell'ordinamento, con la dimensione tragica della vita<sup>8</sup>, costituendo questa il momento in cui il diritto si fa *carne* (diritto vivente), con effetti ineludibili per il soggetto.

Non è casuale, del resto, che la giurisdizione abbia in ogni tempo ispirato capolavori in tutte le arti (letteratura, pittura, teatro, cinema) per il senso di immedesimazione e l'intensa drammaticità che la sua rappresentazione è in grado di suscitare nell'animo umano.

D'altronde, al ruolo del giudice, oggi come ieri, è assolutamente precluso di sottrarsi dal decidere (dal latino *decidĕre*, tagliare) la controversia rimessa al proprio scrutinio, non essendo possibile rifugiarsi in una pronuncia di *non liquet*.

L'*aut aut* esemplificato soprattutto dal processo penale (*colpevole o innocente?*) comunica appieno la delicatezza e la gravità della scelta cui è chiamato il giudice, lasciato *solo* nel momento della decisione con le sue responsabilità (moralì e giuridiche)<sup>9</sup> e con lo spettro dell'*errore*.

In questo quadro si può comprendere la portata tragica dell'amministrazione della giustizia e la sua connotazione in senso *teatrale*<sup>10</sup>: non è forse comune a molte religioni e filosofie l'idea di un *giudizio universale* alla fine dei tempi?

A ciò si aggiunga che la funzione giurisdizionale reclama da sempre forme rituali idonee a fornire un'adeguata ricostruzione (*rappresentazione*) della *verità* o anche solo, nelle sue manifestazioni originarie, a comunicare al popolo un esercizio spettacolare della stessa in funzione esemplare e deterrente<sup>11</sup>.

Una verità che avrebbe l'ambizione di essere oggettiva (*aletheia*, nel senso etimologico di disvelamento, rivelazione), ma che più modestamente si contenta di farsi mera verità processuale (*doxa*)<sup>12</sup>, per effetto del sistema di presunzioni, preclusioni e termini previsti dal moderno diritto processuale.

Si tratta, evidentemente, di un ripiego, di certo frustrante, non potendo l'uomo pensare di accedere alla conoscenza assoluta, né il processo verosimilmente approdare ad una ricostruzione perfetta del fatto che l'ha originato. Tuttavia, una costruzione siffatta diviene necessaria proprio per esigenze di certezza (stabilità dei rapporti giuridici) e ordine pubblico, indispensabili a preservare la pace (*concordia*) tra i consociati.

Edipo, invece, confidando *ciecamente* nella propria ragione e credendo di discernere da solo il bene dal male e di poter dominare la giustizia con il proprio acume, si rende colpevole di un atto di *hybris* del quale pagherà egli stesso le conseguenze, andando incontro a un destino di rovina già scritto per lui dagli dei.

---

<sup>8</sup> Il riferimento è a F. NIETZSCHE, *La nascita della tragedia* (1872).

<sup>9</sup> Cfr. N. IRTI, *Diritto senza verità*, Roma-Bari, 2011, 44 ss. Sull'argomento si veda anche G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 213 e G. ALPA, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2006, 66.

<sup>10</sup> M. CARTABIA, 42 parla di «teatro giudiziario».

<sup>11</sup> Cfr. M. CARTABIA, 152.

<sup>12</sup> Cfr. M. CARTABIA, 68.

Egli omette di tenere conto delle infinite insondabili sfumature della natura umana e degli imponderabili accadimenti cui essa può dare vita (che si tratti di libero arbitrio o del *daimon* che muove l'uomo dall'esterno, orientandone in modo irresistibile l'agire).

Un esercizio della giustizia che non tenga conto di tali variabili rischia di produrre solo violenza e odio e non quella redenzione piena reclamata dagli ordinamenti moderni (cfr. art. 27 Cost. sulla funzione rieducativa della pena), eppure ancora così distante dall'essere realizzata in una dimensione di effettività<sup>13</sup>.

Laddove non si abbia di mira il perseguimento di tale obiettivo, la giustizia rischia di produrre solo una catena di male (dal *malum actionis* al *malum passionis*) e di lasciare un senso perenne di insoddisfazione e incompiutezza<sup>14</sup>.

L'amministrazione della giustizia richiede, più che un'applicazione inflessibile e vendicativa della norma (*summum ius, summa iniuria*), il ricorso a doti di saggezza ed equilibrio e finanche di umiltà (sintetizzate dalla formula latina della *prudencia*), che non possono essere estranee in alcun modo al bagaglio del giudicante ai fini di una corretta comprensione dei fatti<sup>15</sup>.

Ad esempio, l'art. 1 d.lgs. n. 109/2006 (recante la disciplina degli illeciti dei magistrati), rubricato «Doveri del magistrato», richiama, in particolare, imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto dell'altrui dignità<sup>16</sup>.

Tali attitudini devono poter fare riferimento sia al momento dell'interpretazione della norma sia al momento dell'applicazione della sanzione in ossequio a una concezione della pena pienamente conforme al modello costituzionale (si pensi alla cd. giustizia riparativa, sulla quale si interrogano gli Autori<sup>17</sup>), ma anche, entro certi limiti, alla sfera estranea all'esercizio delle funzioni (tema dei cc.dd. illeciti extrafunzionali)<sup>18</sup>.

#### **4. Antigone e la continua rinnovabilità degli ordinamenti giuridici**

Il tema più noto emergente dall'Antigone è, invece, quello del contrasto tra diritto positivo e diritto naturale, sul quale sono state spese abbondanti riflessioni nel corso dei secoli<sup>19</sup>.

La tragica vicenda familiare che vede coinvolta la protagonista scaturisce proprio dall'irriducibile conflitto tra diversi assetti di principi e valori, promananti da diverse fonti e autorità (da un lato la *polis*, dall'altro direttamente gli dei).

<sup>13</sup> Cfr. M. CARTABIA, 164.

<sup>14</sup> Cfr. M. CARTABIA, 49.

<sup>15</sup> Cfr. M. CARTABIA, 59.

<sup>16</sup> Sull'argomento, si veda S. DI AMATO, *La responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, 2013, 57 ss.

<sup>17</sup> Cfr. 157 ss. Sull'argomento, si veda, da ultimo, A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018.

<sup>18</sup> Sull'argomento si veda anche L. LONGHI, *Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati*, Napoli, 2017, 159 ss.

<sup>19</sup> Si veda la copiosa bibliografia giuridica e filosofica (ASCARELLI, CALAMANDREI, ZAGREBELSKY, CACCIARI e altri) citata nel volume che qui si recensisce.

Molto si è scritto del rapporto tra diritto e morale, sfera pubblica e privata, legalità e legittimità, possibili paradigmi attraverso i quali osservare la vicenda, mentre meno di frequente si è ragionato sul tema della rinnovabilità degli ordinamenti giuridici, pure posto dalla parabola di Antigone, sul quale gli Autori formulano in questa sede riflessioni particolarmente interessanti.

L'ordinamento giuridico, in quanto prodotto umano storicamente determinato, è suscettibile di modificarsi nel corso del tempo, in conseguenza di fattori traumatici (guerre, colpi di Stato, ecc.) o anche solo dell'evolvere della coscienza sociale, che seleziona i valori di riferimento della comunità, aggiornandoli di continuo: si pensi, ad esempio, al concetto di buon costume (cfr. artt. 19 e 21 Cost.; artt. 1343, 1354, 2035 c.c.), che ha conosciuto variazioni sostanziali nella percezione da parte della società e dell'ordinamento giuridico stesso<sup>20</sup>.

Proprio dalla tensione tra opposti (*oikos* vs. *nomos*) possono scaturire degli impulsi di rinnovamento dell'ordinamento giuridico, in termini di *revirement* giurisprudenziali, di alternanza politica<sup>21</sup>, di riforme legislative, non essendo tali opposti interpretabili in un'unica accezione.

In altri termini, l'*oikos* di Antigone può ricevere una lettura in senso conservativo, come richiamo alla tradizione, ma anche in senso progressivo come critica al regime (la protagonista è stata spesso identificata finanche come icona del proto-femminismo).

Viceversa, il *nomos* di Creonte può essere letto sia come appello all'ordine pubblico e alla certezza del diritto (come legge *ottusa* e pretesa di segnare il confine tra il bene e il male<sup>22</sup>) sia come edificazione di un diritto nuovo (*positivo*), nato in seno alla moderna *polis*<sup>23</sup>.

La legge stessa può essere elemento di garanzia dell'individuo e dell'interesse generale (eguaglianza, legalità), ma anche, in alcuni casi, fattore di cristallizzazione delle dinamiche sociali, tale da suscitare disobbedienza e desiderio di superamento, quando (parte del)la comunità non si riconosca più nei suoi precetti (è il caso, ad esempio, dell'obiezione di coscienza<sup>24</sup>).

Tale circostanza evidenzia la molteplicità dei piani di lettura offerti dalle tragedie in questione, dimostrando una volta di più che il fenomeno giuridico per sua stessa natura non si presta mai ad interpretazioni univoche e che gli ordinamenti, come insegnava Aristotele e prima di lui Eraclito<sup>25</sup>, sono transitori e soggetti a processi di trasformazione, in senso evolutivo o degenerativo<sup>26</sup>.

Un ordinamento democratico deve poter essere messo nelle condizioni di evolvere verso nuovi modelli di distribuzione di benessere e felicità, attraverso gli attori e gli istituti (elettori, legislatore,

---

<sup>20</sup> Sull'intima storicità degli ordinamenti e sul nesso tra società e diritto, si veda P. GROSSI, *L'invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi\\_presidente/Grossi\\_Scandicci.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Scandicci.pdf), oggi anche in ID., *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2018, *passim*.

<sup>21</sup> Sull'argomento si veda C. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940, I, 301 ss.

<sup>22</sup> Così, L. VIOLANTE, 96.

<sup>23</sup> ID., 98.

<sup>24</sup> ID., 119.

<sup>25</sup> M. CARTABIA, 134.

<sup>26</sup> S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Milano, 2017, 55, cit. da M. CARTABIA, 41, parla di «tentazione dell'illimitata democrazia» e di «fondamentalismo democratico».

controllo di costituzionalità, giurisprudenza, dottrina, ecc.) che, in ossequio ad un disegno pluralista, a vario titolo contempla<sup>27</sup>.

In caso contrario, laddove tali elementi cessino di svolgere la propria funzione dinamizzante<sup>28</sup>, l'ordinamento rischia di regredire verso forme degenerative (demagogia, anarchia, tirannide, categorie ancora valide nel contesto odierno con i dovuti adattamenti).

Da tale rilievo scaturisce la dicotomia tra legalità e giustizia, ben potendo una regola umana formalmente conforme all'ordinamento riempirsi di contenuti iniqui e servire una causa *ingiusta* (si pensi all'aberrazione delle leggi razziali italiane e tedesche degli anni '30 del secolo scorso<sup>29</sup>).

È anche in tale contraddizione, nel drammatico contrasto – incarnato dalla figura di Creonte – tra l'aspirazione all'eternità della legge positiva e la scoperta dell'imperfezione e fallibilità dell'esperienza umana<sup>30</sup>, che può individuarsi un'ulteriore chiave di lettura dell'Antigone.

---

<sup>27</sup> Sul punto, si veda anche L. LONGHI, *Certezza del diritto e diritto vivente*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 28 febbraio 2018, 7 ss.

<sup>28</sup> In questi termini, M. CARTABIA, 138.

<sup>29</sup> M. CARTABIA, L. VIOLANTE, 25.

<sup>30</sup> M. CARTABIA, 31 ss.